

OIC 10, il rendiconto finanziario alla prova della qualità informativa: in consultazione il restyling del principio

L'Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 – Rendiconto finanziario, con osservazioni da trasmettere preferibilmente entro il 31 luglio 2026. La bozza, come espressamente precisato dall'OIC, potrà “subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'OIC 10 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione”

Il dato significativo dell'intervento non risiede soltanto nell'aggiornamento di singole regole classificatorie, ma nella ratio complessiva dell'operazione: rafforzare la qualità, la leggibilità e la comparabilità del rendiconto finanziario, trasformando il principio in uno strumento più guidato, più operativo e maggiormente aderente alle criticità emerse nella prassi applicativa

Pubblicato il Documento Interpretativo n. 12 OIC

sugli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 volto a chiarire gli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026 (Link esterno al sito della Fondazione Organismo Italiano Contabilità – <https://www.fondazioneoic.eu/>). La materia è stata disciplinata dall'ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) che, all'art.1 commi 65-67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.

La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti. Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una legge ormai superata, l'Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo

documento interpretativo per riflettere l'emanazione della nuova legge e l'applicazione della norma agli esercizi 2025-2026. Così, comunicato stampa OIC del 5 maggio 2026

Oic ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025

Oic: in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili principi contabili

nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha messo in consultazione il "pacchetto" annuale di modifiche ai principi contabili nazionali* approvati dal consiglio di amministrazione dell'Organismo Italiano di Contabilità. Le proposte di cambiamento, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell'attività ordinaria di manutenzione degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.

La consultazione si concluderà a fine luglio. L'obiettivo è di rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti entro la fine dell'anno.

L'OIC pubblica la versione definitiva dell'OIC 30 "I bilanci intermedi"

L'Organismo Italiano di Contabilità pubblica il nuovo principio contabile OIC 30 – bilanci intermedi che disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa di un bilancio intermedio.

Il riscritto principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da dati successiva. Tuttavia, è possibile applicare il presente principio in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica le modifiche a principi contabili nazionali e aggiorna il documento interpretativo 11

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell'OIC nell'ultimo anno.

L'Oic 34: ricavi per attività in conto terzi e mancata previsione dell'early adoption

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che si è riunito a Roma ha chiarito,

rispondendo ad un quesito, che, sebbene l'OIC 34 Ricavi entri in vigore nel 2024 (link esterno diretto: <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-04-19-OIC-34-Ricavi-.pdf>) e non sia prevista la possibilità di applicarlo ai bilanci del 2023, i criteri previsti dai paragrafi A.5-A.7 dell'OIC 34 per decidere se una società agisce in conto proprio (principal) o in conto terzi (agent) sono compatibili con l'attuale quadro normativo, disciplinato. Infatti, in base all'attuale principio di rilevazione del ricavo basato sul trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d'acquisto del bene. In pratica, tale società, agisce da agent ed iscrive invece la commissione netta ad essa spettante.

L'OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 34 Ricavi

Il Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che si è riunito a Roma sotto la presidenza di Angelo Casò, ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 (Link esterno al sito dell'Organismo Italiano di Contabilità: <https://www.fondazioneoic.eu/>) sui ricavi che incorpora le modifiche intervenute a seguito del processo di consultazione.

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l'OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

Titoli non immobilizzati. L'OIC approva il Documento Interpretativo 11

L'OIC ha approvato in via definitiva il documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge "Semplificazioni e proroghe"). Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Titoli non immobilizzati. OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11

L'OIC ha diffuso in consultazione il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del decreto-legge 73/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122 (cd. Decreto-legge "Semplificazioni e proroghe"). Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali.

I commenti possono essere inviati entro il 2 novembre 2022 all'indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

L'OIC ha approvato in via definitiva il documento "Emendamenti ai principi contabili nazionali –

Specificità delle società cooperative”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il novero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, OIC ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc. Il risultato dell’intervento normativo sarà quello di dirimere le incertezze interpretative nella redazione dei bilanci delle società mutualistiche, un segmento tutt’altro che trascurabile dell’economia italiana.

Nel merito, la novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa. L’assenza di una specifica previsione normativa per la contabilizzazione dei ristorni ha generato divergenze nella prassi. Alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci come una distribuzione di utili.

OIC: pubblicati nella

versione definitiva il documento interpretativo n. 10 su rivalutazione e riallineamento e gli emendamenti ai principi nazionali per recepimento direttiva contabile UE

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato oggi (4 maggio 2022) il documento interpretativo n. 10 ("Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento") e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013.

**Organismo Italiano di
Contabilità (OIC). Il
Consiglio di gestione approva
le modifiche ai documenti su**

cooperative e rivalutazioni posti in consultazione

Il Consiglio di Gestione (CdG) dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è riunito il 24 marzo a Roma decidendo di inviare alle Autorità, in vista della definitiva approvazione, gli emendamenti ai Principi Contabili nazionali (PCN) conseguenti alla legge europea 2019-2020 (Legge n.238/2021), il documento interpretativo n.10 sulla revoca fiscale delle rivalutazioni e riallineamenti, e il principio contabile sulle cooperative.

L'OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, il documento interpretativo n. 10 sugli "Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento" contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute

in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

L'Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

L'Oic ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 35 sugli Enti del Terzo Settore (ETS) volto a recepire le specificità del settore no-profit nei loro bilanci.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile n. 34 sui ricavi

L'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, ha posto in consultazione la bozza del principio contabile n.34 sui ricavi ([Link esterno del sito della Organismo Italiano di](#)

Contabilità: <https://www.fondazioneoic.eu/>)

Il nuovo standard prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile n.15 (crediti) redatto dello stesso OIC ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. Ed è per questo che l'OIC, venendo incontro a numerose richieste, ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce "A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

La principale novità del nuovo principio contabile riguarda l'introduzione di tecniche contabili volte all'identificazione e valorizzazione delle "unità elementari di contabilizzazione".

In consultazione le proposte di emendamenti ai principi contabili per le società cooperative

L'OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili nazionali al fine di disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative.

Le Bozze emendative riguardano:

l'OIC 28 – Patrimonio Netto;

l'OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

l'OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.

Gli interessati possono inviare eventuali osservazioni entro il 16 luglio 2021.

OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali", emanata anche in relazione alla pandemia da Covid 19.

Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale.

OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma "interpretata" prevede "che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie".

L'OIC ha approvato in via definitiva il principio contabile OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali"

Il principio contabile nazionale OIC 33 ([link esterno al sito web della fondazione OIC](#)) disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.).

Oic adopter. Estesa all'esercizio 2019 la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

"Le disposizioni di cui all'art. 20-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche per tutto l'esercizio 2019". Questo è quanto prevede il Decreto Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 233 del 4 ottobre 2019

Si ricorda che l'articolo 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che le società, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

In pratica, il decreto proroga la disposizione "transitoria" che concede agli Oic adopter la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante con riferimento ai titoli già iscritti nell'attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l'esercizio 2019.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali"

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali". L'obiettivo del nuovo OIC, ora in bozza per commenti, è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia

l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

OIC pubblica l'OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”



La [nuova versione dell'OIC 11](#) (link esterno al sito web della fondazione OIC) si applica retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l'applicazione anticipata.

I paragrafi dal 21 al 24 relativi alla *“Prospettiva della continuità aziendale”* sono **applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017** o da data successiva. Con l'entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'OIC 5 *“Bilanci di liquidazione”*: *“Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”*.

Nella motivazione delle scelte fatte dall'OIC nell'ambito del processo aggiornamento [dell'OIC 11](#) (*link* esterno al sito web della fondazione OIC) si legge che sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti temi:

- la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove **manchi nei principi contabili nazionali** una regola specifica per la fattispecie in questione;
- la definizione di un quadro concettuale relativamente alla **disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale**, a seguito dell'intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
- la prospettiva della **continuità aziendale**.

Visto che le regole relative alla *Prospettiva della continuità aziendale* **si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017**, si riportano alcune precisazioni nell'OIC 11 contenute nella parte motiva (**che si ricorda non è parte integrante dell'OIC 11**). In particolare l'OIC puntualizza:

“la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;

la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;

l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 dell'OIC del principio ma, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è

consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.

I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.

Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del [principio di revisione n. 570](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/), (*Link esterno verso sito <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/>*) da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 *'il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche'*. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: *'Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile'*. **La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio**".

**Bozza in consultazione del
principio OIC 11: la**

“Rappresentazione sostanziale” trova ingresso nei postulati del bilancio d'esercizio



Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. In arrivo modifiche

La [Direttiva 2013/34/UE](#) all'art. 6, paragrafo 1, lettera h), prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione» ...; nel successivo comma 3 prevede, inoltre, che «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

Il [D.Lgs. 139/2015](#) di «Attuazione della [direttiva 2013/34/UE](#) ...» all'art. 6, comma 3, prevede la sostituzione nell'art. 2423-bis n. 1) della locuzione «*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*», con l'introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «la **rilevazione e presentazione delle voci** è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto». Quest'ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over*

form), specificando che esso fa riferimento alla «**rilevazione e presentazione delle voci**».

Questo, il *fondamento* normativo di una delle più importanti statuizioni contenute nella *bozza* del principio n. 11, di seguito riportato:

4.3 Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)

21. L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-*bis*, del codice civile prevede che: «*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*».

22. A tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.

23. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

24. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che

richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l'OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione* indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

(*ndr.* nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l'OIC prevede gli specifici trattamenti ne pertinenti principi contabili, così come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016 (*).

[Link alla bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio \(Link al sito web della l'Oic – Organismo italiano di contabilità\)](#)

Nota (*) – [Vedi: “L'OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015”](#)

Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;
OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;
OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;
OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;
OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;
OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;
OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;
OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;
OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell'eliminazione contabile del derivato;
OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;
OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;
OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;
OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell'elemento coperto nelle Coperture di fair value.

[Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 \(Link al sito web della l'Oic – Organismo italiano di contabilità\)](#)

Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 23 febbraio la Camera ha approvato il relativo disegno di legge di conversione (A.C. 4304).

Più tempo per l'approvazione dei bilanci 2016

L'applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, (in "Finanza & Fisco" n. 16/2015, pag. 1168) che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la "Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali" presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

L'OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) il 22 dicembre ha diffuso la versione definitiva di 20 principi contabili. Principi aggiornati in ottemperanza del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (in "Finanza & Fisco" n. 16/2015, pag. 1168) di recepimento delle direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, le cui disposizioni ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 139 del 2015, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si

applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano da tale data. Pertanto, i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 (nella maggioranza dei casi, bilanci chiusi al 31 dicembre 2016), saranno interessati dalle novità introdotte dal decreto legislativo 139/201, il cui impatto, è stato il motivo dell'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sotto elencati. Di seguito i nuovi principi ...